

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 5 LUGLIO 1950

(30<sup>a</sup> in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente PEZZINI

### INDICE

#### Disegni di legge.

(Discussione ed approvazione)

« Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 » (N. 1088) (Approvato dalla Camera dei deputati):

ZANE, relatore . . . . .	Pag.	306
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .		306, 307

« Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a lire 1.500 mensili » (N. 1107) (Approvato dalla Camera dei deputati):

BARBARESCHI, relatore . . . . .	307, 308
FALK . . . . .	307
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	307, 308, 309
MONALDI . . . . .	307, 308
BIBOLOTTI . . . . .	308, 309
ZANE . . . . .	308
SALVAGIANI . . . . .	308

(Discussione)

« Abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401, recante modificazione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924,

n. 1825, sul contratto d'impiego privato » (N. 1122) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag.	309, 314
RUBINACCI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .		310, 311, 312, 313, 314
JANNUZZI . . . . .		311, 312, 313
FARINA . . . . .		312, 313
CASO . . . . .		313
BARBARESCHI . . . . .		313, 314
GRAVA . . . . .		313
D'INCÀ . . . . .		313

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bibolotti, Bosco Lucarelli, Caso, D'Incà, Falck, Farina, Grava, Jannuzzi, Monaldi, Origlia, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Putinati, Salvagiani, Tambarin, Vigiani e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, senatore Rubinacci.

ANGELINI CESARE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ferrarese ed altri:

« Proroga del termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 » (N. 1088) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Ferrarese ed altri: « Proroga del

termine per il mantenimento in servizio dei prestatori d'opera assunti e riassunti in virtù del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANE, *relatore*. Questo disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, trae le sue origini dal decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27. Noi abbiamo già avuto modo, in occasione della precedente proroga, di occuparci ampiamente di questo disegno di legge, pervenuto a noi mentre stavano per scadere i termini della vecchia proroga; in quella occasione la nostra Commissione avvertì l'opportunità di approfondire l'esame del disegno di legge, in vista di possibili modifiche sostanziali da introdurre.

Ora queste modifiche, che allora si erano rilevate opportune, sono state in parte accolte dalla Camera dei deputati e riguardano il caso di eventuali licenziamenti che si verificano nelle aziende. Io debbo anche far presente che da qualche parte si è avvertita l'opportunità di porre fine a questa serie di proroghe, votate in periodi particolarmente difficili e delicati nella vita del nostro Paese. Io non ho creduto e non credo opportuno di prendere in considerazione queste sollecitazioni che sono state rivolte anche da elementi autorevoli. Pur ammettendo che queste leggi, ispirate a criteri sociali, in relazione all'eccezionale situazione dell'epoca, sono già state prorogate per ben tre volte, debbo però riconoscere che non siamo ancora in condizioni normali così da poter ridare pienamente vigore alle disposizioni generali; si potrebbe infatti ancora determinare l'inerescioso caso di licenziamenti di reduci o partigiani che non abbiano ancora avuto una sistemazione definitiva.

Ritengo, quindi, che il disegno di legge possa essere approvato senza modifiche, nella formulazione proposta dalla Camera dei deputati, anche in considerazione del fatto che ormai i termini della vecchia proroga sono scaduti e siamo, quindi, in un periodo di *vacatio legis*.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole all'approvazione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il periodo minimo di mantenimento in servizio dei lavoratori reduci, partigiani ed assimilati, assunti o riassunti in servizio a norma degli articoli 1, 3 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, già prorogato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 61, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 418, e con legge 5 giugno 1949, n. 306, è ulteriormente prorogato sino al 31 maggio 1951.

(È approvato).

#### Art. 2.

In caso di riduzione di personale le aziende private potranno includere tra il personale licenziando i prestatori d'opera di cui all'articolo 1 in misura non eccedente il 5 per cento del totale dei dipendenti licenziandi, purchè resti comunque mantenuta la percentuale del 5 per cento di cui al primo articolo della presente legge, riferita ai dipendenti in servizio nell'azienda al momento del licenziamento.

(È approvato).

#### Art. 3.

Nelle provincie nelle quali abbia trovato applicazione il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 81, i prefetti, in caso di necessità ed in relazione alle esigenze locali, sono autorizzati ad aumentare, con propria ordinanza, l'aliquota di cui al precedente articolo fino al 10 per cento.

(È approvato).

#### Art. 4.

Fino al 31 maggio 1951, in caso di licenziamento per giusta causa o di licenziamento individuale per ragioni di carattere tecnico o produttivo, i lavoratori di cui all'articolo 1 debbono essere sostituiti con altro personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

Desidererei avere qualche spiegazione circa il riferimento, fatto in questo articolo, all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo articolo prevede il caso che qualche reduce o partigiano debba essere licenziato per una delle ragioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso. Ora si è pensato che non è opportuno che l'azienda profitti di questo fatto per ridurre il numero dei reduci e partigiani impiegati e si è stabilito che questo personale licenziato debba essere sostituito da altro personale che abbia gli stessi requisiti, cioè sia reduce, partigiano o ex combattente, che sono appunto i requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, di cui ho già dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri:**  
« Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a lire 1.500 mensili » (N. 1107) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore ed altri: « Estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie agli impiegati con retribuzione superiore a lire 1.500 mensili ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARBARESCHI, *relatore*. Secondo la nostra legislazione gli impiegati con retribuzione superiore a 1.500 lire mensili erano esclusi dalle assicurazioni sociali obbligatorie e quindi dai benefici della previdenza sociale. Con questo disegno di legge vengono estese anche a loro le assicurazioni sociali e non si stabilisce nessun nuovo limite di retribuzione. Infatti, fissando un limite potrebbero domani rendersi necessarie nuove modifiche della legge, a causa di nuove possibili variazioni nel valore della moneta. Inoltre, porre un limite di retribuzione sarebbe inopportuno anche in considerazione del fatto che domani, a causa di nuove conquiste nelle lotte sindacali, questi impiegati potrebbero ottenere una retribuzione superiore a quella normalmente oggi concessa.

Propongo, quindi, l'approvazione di questo disegno di legge.

FALCK. Io sono favorevole all'estensione delle assicurazioni sociali obbligatorie anche agli impiegati con retribuzione superiore a lire 1.500 mensili, però osservo che la semplice dizione di « impiegati » non è chiara. Non so, ad esempio, se come impiegati possano essere considerati i procuratori o i dirigenti di azienda.

Credo, quindi, che sarebbe opportuno una maggiore specificazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Noi con questo provvedimento non introduciamo l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e le altre assicurazioni della previdenza sociale per gli impiegati. Per gli impiegati queste assicurazioni sociali già esistono in base alla legge istitutiva di queste forme di previdenza. Noi invece ci limitiamo a dire che per quegli impiegati che sono compresi come categoria nelle assicurazioni sociali non vale il limite di retribuzione di lire 1.500 mensili, quindi ci limitiamo esclusivamente ad abolire il limite della retribuzione, ma per quanto riguarda la definizione della categoria ci riportiamo alla legge istitutiva della previdenza sociale che parla di « impiegati ». Ora, tra gli impiegati non sono certo compresi i dirigenti di azienda, come appare anche dal nostro Codice civile.

Quindi, non credo affatto che per questo punto sia necessario alcun chiarimento.

MONALDI. Secondo la legge precedente per gli impiegati con retribuzione fino a 800 lire

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

30ª RIUNIONE (5 luglio 1950)

esisteva l'obbligo della assicurazione sociale, per quelli con retribuzione da 800 a 1.500 lire vi era solo la facoltà di assicurarsi. Adesso cosa si intende abolendo il limite di retribuzione, si intende introdurre l'assicurazione facoltativa o obbligatoria ?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il senatore Monaldi si riferisce esclusivamente alla legge 4 ottobre 1935 in cui furono precisamente introdotti questi due limiti. Ma poi intervenne il decreto-legge 14 aprile 1939, che stabiliva il limite di 1.500 lire di retribuzione per l'assicurazione obbligatoria.

MONALDI. Anche per la tubercolosi ?

BARBARESCHI, *relatore*. Sì, anche per la tubercolosi.

ZANE. Gli impiegati venivano esclusi dall'obbligo dell'assicurazione quando il loro stipendio era superiore a 1.500 lire mensili. Ora abbiamo cominciato a modificare la situazione di questi impiegati nei rispetti delle assicurazioni obbligatorie quando ci siamo occupati della legge Fanfani sul collocamento. Non ho ben presente in questo momento come sia stata modificata di fatto la posizione degli impiegati rispetto a l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione. Per questo motivo desidererei un chiarimento per vedere se quelle modifiche che allora abbiamo introdotto contrastino o si armonizzino con quelle che stiamo deliberando in questo momento.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Quando fu approvata la legge 29 aprile 1949, n. 264, relativa al collocamento e all'assicurazione di disoccupazione, fu introdotto l'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione anche per gli impiegati, ed in quell'occasione il Senato opportunamente decise che non ci fosse nessun limite di retribuzione. Per ciò adesso ci allineiamo con quel che il Senato ha deciso in quell'occasione.

BIBOLOTTI. Già i deputati Di Vittorio e Santi avevano proposto un disegno di legge per l'abrogazione del limite di retribuzione per le assicurazioni sociali obbligatorie. La loro iniziativa si è poi fusa con quella dei deputati Pastore e Morelli che aveva pure lo stesso intendimento. Da tutti si è riconosciuta l'op-

portunità di eliminare l'inconveniente del limite di retribuzione, da tutti a cominciare dalla Commissione per la riforma della previdenza sociale. Quindi, sia pure in un settore limitato, questo disegno di legge attua una piccola parte della riforma previdenziale da noi tanto auspicata.

Ritengo, perciò, che la nostra Commissione non possa non essere favorevole a questo disegno di legge.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nei chiarimenti dati è implicito il parere favorevole del Governo a questa proposta di legge. Formalmente ripeto ora che il Governo è favorevole a questo disegno di legge.

ZANE. Se ben ricordo, l'obbligo delle assicurazioni sociali permaneva anche per gli impiegati con retribuzione superiore a 1.500 lire mensili, quando l'impiegato era già in possesso di una tessera assicurativa. Ora, vorrei a questo proposito un chiarimento. Il principio che l'impiegato, pur con retribuzione superiore a 1500 lire mensili, aveva l'obbligo dell'assicurazione sociale ove fosse già in possesso di una tessera assicurativa, era stabilito da una norma di legge, oppure derivava da una interpretazione contenuta in qualche circolare ministeriale ? Questi impiegati, con l'entrata in vigore della nuova legge, desidereranno, infatti, regolare la loro posizione assicurativa per il periodo che corre dal giorno in cui avevano in mano quella tale tessera.

SALVAGIANI. Desidero qualche chiarimento sull'articolo 2 del disegno di legge, sulla facoltà, cioè, dell'impiegato di provvedere al versamento dei contributi assicurativi per il periodo intercorrente tra la data di assicurazione e la data di entrata in vigore di questa legge.

BARBARESCHI, *relatore*. Desidero far osservare che l'articolo 2, come ha rilevato l'onorevole Salvagiani, specifica che agli impiegati già esclusi dall'obbligo dell'assicurazione è data facoltà entro un anno di potersi mettere in regola anche per il periodo precedente, fin dal momento della loro assunzione. È intuitivo che per quegli impiegati che già avevano una tessera di assicurazione per la quale erano stati fatti dei versamenti, si debba tener conto dei versamenti già fatti.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concordo con quanto ha detto l'onorevole relatore. Noi qui non introduciamo la assicurazione per gli impiegati. L'assicurazione per gli impiegati già esiste purchè essi non abbiano retribuzioni superiori a lire 1.500 mensili. L'assicurazione, in base alla legge del 1935, era obbligatoria per tutti coloro che avessero un stipendio non superiore a 1.500 lire, all'atto in cui si assicuravano, cosicchè, avendo uno stipendio inferiore a 1.500 lire ed avendo avuto successivamente degli aumenti, l'obbligatorietà dell'assicurazione permaneva. Perciò una parte notevole degli impiegati attualmente già fruisce dell'assicurazione. Evidentemente, restano esclusi tutti coloro che sono stati assunti in servizio negli anni della guerra e nei successivi, in periodi cioè in cui si è avuto l'elevamento delle retribuzioni.

Con l'articolo 2 è introdotta una disposizione con cui si dà facoltà agli impiegati di ottenere, versando dei modestissimi contributi, che l'assicurazione retroagisca dalla data della loro assunzione, in modo che l'assicurazione abbia la stessa anzianità del rapporto di lavoro, con evidente beneficio soprattutto per coloro che sono prossimi al limite di età per andare in pensione.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che in seguito alla discussione che ebbe luogo alla Camera e con l'evidente sacrificio della Previdenza sociale, si è stabilito che occorre versare solo i contributi assicurativi base, che sono molto bassi, con l'esclusione dei contributi molto più rilevanti per l'integrazione e per il fondo di solidarietà sociale.

ZANÈ. Mi dichiaro soddisfatto dei chiarimenti forniti dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Agli effetti dell'obbligo delle assicurazioni sociali il limite di retribuzione per gli impiegati di cui all'articolo 38 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, ed all'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è

abolito a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 2.

Agli impiegati, già esclusi dall'obbligo delle assicurazioni sociali per effetto dell'articolo 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, è data facoltà, da esercitarsi non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di provvedere al versamento dei contributi assicurativi-base per il periodo intercorrente tra il 1° maggio 1939, o la data d'inizio del rapporto di lavoro se posteriore, e la data di entrata in vigore della presente legge, per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

Per l'assicurazione contro la tubercolosi e per la nuzialità e natalità, il versamento dei contributi previsti dal precedente comma è limitato al biennio antecedente la data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

#### Art. 3.

I contributi finora versati per le assicurazioni sociali obbligatorie degli impiegati sono convalidati a tutti gli effetti.

(È approvato).

Pongo ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi: « Abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401, recante modificazione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato » (N. 1122) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi: « Abrogazione della legge 22 gennaio 1934, n. 401, recante

modificazione dell'articolo 10 del regio decreto legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato ».

Su questo disegno di legge riferirò brevemente io stesso.

La legge 22 gennaio 1934, n. 401, che ha per oggetto una modificazione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, disponeva con un articolo unico che « salvo il caso di particolari convenzioni più favorevoli all'impiegato, e in deroga degli usi esistenti, la parte di stipendio eccedente le lire 60 mila annue di cui l'impiegato sia provvisto all'atto della pensione non è computata agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento prevista dal terzo capoverso dell'articolo 10 e dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 526 ».

Tale norma è oggi divenuta assolutamente anacronistica vista la svalutazione monetaria verificatasi in questi ultimi anni, per cui la somma di 60 mila lire annue rappresenta una ben misera cosa. Questo anacronismo è stato rilevato dai proponenti il disegno di legge. Va detto però che l'attuale disegno di legge in origine aveva la seguente intitolazione: « Interpretazione autentica della legge 22 gennaio 1934, n. 401, recante modificazione dell'articolo 10 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato ». Praticamente la proposta originaria tendeva a una rivalutazione del limite di 60 mila lire. Il primitivo articolo unico, nel testo proposto dai deputati Di Vittorio e Santi, recava: « Il limite di 60 mila lire annue stabilito dalla legge 22 gennaio 1934, n. 401, agli effetti della determinazione dell'indennità di licenziamento prevista dal terzo capoverso dell'articolo 10 e dall'articolo 11 del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, convertito in legge con legge 18 marzo 1926, n. 526, deve intendersi proporzionalmente aumentato in relazione al progressivo aumento delle retribuzioni conseguente alla svalutazione della moneta nazionale ».

La Commissione della Camera, davanti alla quale è stata portata la proposta di legge in

prima istanza, rilevata la difficoltà estrema dell'applicazione di una norma di questo genere, cioè di un adeguamento proporzionale del limite di 60 mila lire in relazione al progressivo aumento delle retribuzioni, ha modificato radicalmente l'articolo unico, trasformandolo in una disposizione di abrogazione pura e semplice della legge del 22 gennaio 1934, n. 401.

Abolendo perciò un limite che oggi non ha più senso, si è ritenuto opportuno di riportare la regolamentazione della materia all'articolo 10 della legge 13 novembre 1924 sul contratto di impiego privato, che in effetti non pone limiti per la liquidazione dell'indennità di licenziamento, e in ogni caso si è pensato che, quando detta legge non possa trovare applicazione, essa viene integrata dalle norme del Codice civile.

Il ritorno alla legge del 13 novembre 1924 mi sembra, tutto considerato, la soluzione più ovvia.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei fornire alla Commissione qualche chiarimento integrativo alla relazione dell'onorevole Presidente.

La legge 13 novembre 1924, n. 1825, regola il rapporto di lavoro degli impiegati privati, introducendo, fra l'altro, l'istituto del preavviso e dell'indennità sostitutiva al preavviso e l'istituto dell'indennità di licenziamento. Per la determinazione di quest'ultima tale legge stabilisce che debbano valere 15 giorni per ogni anno di servizio. Successivamente, fu promulgata la legge del 22 gennaio 1934, n. 401, la quale introdusse un limite di retribuzione per la determinazione di tale indennità, vale a dire che l'indennità dovesse essere calcolata comunque nei limiti delle 5.000 lire mensili. Questa disposizione faceva salve però le convenzioni regolate con contratti di lavoro individuali o collettivi, che venivano pertanto ad essere escluse da questo massimale. Ne derivava perciò che tutti i rapporti di lavoro nell'industria e nel commercio, i quali sono generalmente regolati da contratti collettivi od individuali, non ricadevano nell'applicazione di questa legge, la quale valeva esclusivamente per quei rapporti di lavoro che non avessero nulla a che fare con i contratti di lavoro, come i rapporti di lavoro degli impiegati degli studi professionali e di altre categorie marginali.

## X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

30ª RIUNIONE (5 luglio 1950)

Va rilevato che si sono manifestati nella giurisprudenza dei dubbi nell'applicazione della legge del 1934, specialmente dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice civile del 1941, in cui ha trovato regolamentazione tutta la materia riguardante i licenziamenti, e che stabilisce che l'indennità di licenziamento deve essere commisurata in ragione dell'intera retribuzione, aumentata da tutte le varie voci degli assegni integrativi. Sta di fatto, però, che la legge del 22 gennaio 1934 è rimasta in vigore, ed alcuni magistrati hanno ritenuto di poterla applicare in quei casi marginali nei quali mancasse un contratto collettivo o individuale di lavoro.

La Commissione della Camera dei deputati, che ha esaminato il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi, ha ritenuto che un'interpretazione autentica della legge del 1934 non fosse possibile, poichè essa era una legge di per sè chiara e non si prestava a diverse interpretazioni. La Commissione è venuta alla conclusione che, non potendosi parlare di interpretazione di tale legge, si poteva soltanto modificarla o abrogarla, cosicchè ha ritenuto opportuno giungere addirittura all'abrogazione della legge del 1934, convinta che la fissazione di un massimale sia sempre un procedimento artificioso.

Ne consegue che riprende piena efficacia la legge del 13 novembre 1924, per tutte le categorie che non siano coperte da un contratto collettivo od individuale di lavoro, ferme restando naturalmente le disposizioni più favorevoli per le categorie il cui rapporto di lavoro sia stato regolato da un contratto.

JANNUZZI. Da quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario, mi pare che sorga sul terreno giuridico una questione molto sottile.

Premetto di essere completamente d'accordo nel merito. La legge del 22 gennaio 1934 poneva come limite massimo per la determinazione dell'indennità di licenziamento lo stipendio annuo di lire 60.000. In verità in quell'epoca io non so ricordare altri stipendi che superassero le 60 mila annue, vale a dire le 5.000 lire mensili, che quello del primo Presidente della Corte di cassazione. Evidentemente la legge fu fatta per limitati casi nei quali lo stipendio fosse molto elevato e conseguentemente l'indennità di liquidazione potesse essere ecces-

siva. Comunque credo la disposizione potesse applicarsi soltanto a pochissimi casi di alti funzionari. Ed anzi ritengo che con tutta probabilità essa non deve mai avere avuto applicazione, perchè in seguito sono intervenuti i contratti collettivi ed individuali di lavoro.

Si affaccia però una gravissima questione. La svalutazione non si è verificata soltanto da oggi ma dal 1943-44; quindi fin da quell'epoca la legge del 1934, che si applicava un tempo solo ai contratti di impiego di pochissime persone che occupavano posti di preminenza, si è estesa a molte altre categorie. L'onorevole Sottosegretario ha detto che, con l'introduzione del Codice civile è sorto il dubbio se la legge del 1934 dovesse intendersi o no abrogata e che, per tagliar corto a qualsiasi controversia, si emana oggi una legge di espressa abrogazione.

Ma, se la legge del 1934 è stata abolita per effetto dell'emanazione del nuovo Codice civile, in virtù dell'articolo 15 delle disposizioni preliminari, evidentemente l'abrogazione ha valore dal 1941, data di entrata in vigore del Codice civile e deve applicarsi a tutti i rapporti dal 1941 ad oggi. Se invece l'abrogazione viene in essere con la promulgazione della presente legge, essa deve applicarsi a tutti i rapporti che sorgono da oggi in poi.

Il problema non è affatto semplice e merita un approfondito esame. Dobbiamo infatti considerare — come ho già detto — che dal 1943 ad oggi i rapporti ai quali si applica la legge del 1934 sono di molto aumentati e risultano assai di più di quelli che il legislatore dell'epoca non prevedesse.

A mo' d'esempio, se un individuo, che due o tre anni fa percepiva uno stipendio di 20 o 30 mila lire al mese e non era protetto da nessun contratto individuale o collettivo, ha sciolto il suo rapporto di lavoro nel 1947 o nel 1948, la determinazione della sua indennità di licenziamento deve effettuarsi secondo le norme della legge del 22 gennaio 1934 o non piuttosto tali norme debbono ritenersi abrogate con l'entrata in vigore nel 1941 del nuovo Codice civile?

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La maggioranza della giurisprudenza ha ritenuto che la legge del 22 gennaio 1934 sia ancora valida.

JANNUZZI. Per il solo fatto che si tratta di una maggioranza, vuol dire che esiste anche una minoranza, cioè che vi è un disaccordo di opinioni. L'articolo 15 delle disposizioni preliminari del Codice civile prescrive che le leggi sono abrogate « da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perchè la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore ». Ora non può negarsi che in questo caso ricorra la duplice ipotesi di incompatibilità con le disposizioni del nuovo Codice e, soprattutto, della regolamentazione con nuova legge, e cioè con il Codice civile, dell'intera materia già regolata dalla precedente legge del 1934. Vi è infatti nel Codice civile del 1941 un nuovo libro, il quinto, che nel vecchio Codice non c'era, cioè il libro del lavoro, che regola tutta la materia del lavoro e della risoluzione dei rapporti di lavoro. Non si può non riconoscere che si tratta di una legge generale che investe tutta la materia già regolata da leggi particolari e nella fattispecie dalla legge del 1934. Si potrà dire che vi è qualche disposizione precedente di legge che non ha trovato collocazione nel nuovo Codice, ma che la legge fondamentale del 13 novembre 1924 e di conseguenza la legge del 22 gennaio 1934 che ne modifica l'articolo 10, non sia stata interamente modificata dal nuovo Codice civile non si può evidentemente affermare. Sono quindi del parere che bene avrebbe fatto la giurisprudenza a ritenere abrogata la disposizione contenuta dalla legge 22 gennaio 1934 e, se non l'ha fatto, non per questo noi oggi non dobbiamo porci la questione.

FARINA. Mi sembra che si possa risolvere opportunamente il problema con il seguente comma aggiuntivo che io mi permetto di proporre: « La norma si applica anche alle controversie non definite con sentenza che sia passata in cosa giudicata ».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. A me pare che la proposta del senatore Farina si inquadri perfettamente nel sistema del nostro ordinamento giuridico. Difatti, quando si applica la legge? Quando il magistrato è chiamato ad applicarla attraverso la sentenza. Ora, un magistrato che debba esaminare una causa attual-

mente pendente, una volta che sia promulgata la legge ora all'esame di codesta Commissione, non potrà più applicare la legge del 22 gennaio 1934 e dovrà pertanto riferirsi o alla legge del 13 novembre 1924 sul contratto di impiego privato o alla convenzione particolare sia individuale che collettiva. Quindi, con il solo fatto di abrogare oggi questa legge, noi veniamo a porre il magistrato che esamini una causa pendente la quale si riferisca a rapporti anteriori, nell'impossibilità di applicare la legge del 1934, eliminando così l'ostacolo al pieno riconoscimento dei diritti di questi lavoratori.

Io, dal punto di vista giuridico, mi dichiaro convinto di questa tesi. Comunque, per non ritardare ulteriormente l'approvazione del presente disegno di legge, pregiudicando probabilmente dei rapporti che in questo periodo trovano la loro decisione giudiziaria, proporrei di trasfondere in un ordine del giorno il suggerimento del senatore Farina, in modo che sia ben chiaro che, quando la Commissione ha deciso l'abrogazione, lo ha fatto per eliminare la sopravvivenza di un qualcosa che essa riconosce già praticamente svuotato di contenuto e di efficacia giuridica, e riaffermando che comunque detta abrogazione deve avere come conseguenza che nelle cause pendenti non può valere la legge del 22 gennaio 1934.

FARINA. Ricordo che in una seduta della Costituente il nostro caro e compianto collega Micheli disse che gli ordini del giorno somigliano all'acqua fresca. Non vorrei che anche questo ordine del giorno facesse la fine di tanti altri. Sarei d'accordo nella formulazione di un ordine del giorno solo se potessi essere certo che ad esso venga garantita piena efficacia in modo che possa aiutare il magistrato nella interpretazione della norma.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Le faccio notare, onorevole Farina, che l'osservazione del compianto senatore Micheli si riferiva agli ordini del giorno, diciamo così, indirizzati al Governo. Nel nostro caso invece l'ordine del giorno avrebbe valore come lavoro preparatorio della legge e quindi come tale potrebbe essere utilizzato dal magistrato per un'interpretazione autentica della norma.



X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

30ª RIUNIONE (5 luglio 1950)

JANNUZZI. L'ordine del giorno è utile e necessario perchè se approviamo semplicemente un disegno di legge abrogativo, diamo al magistrato un nuovo argomento per ritenere che l'abrogazione avviene solo da oggi.

In quanto alla via da seguire per far conoscere l'ordine del giorno ai magistrati, questo è un problema più difficile, perchè i magistrati non sempre vanno a consultare i lavori preparatori. Ad ogni modo cercheremo di dar la maggior pubblicità possibile a questo ordine del giorno.

CASO. Desidero avere un chiarimento dall'onorevole Sottosegretario sul richiamo da farsi, nell'ordine del giorno, ai contratti collettivi di lavoro.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È inutile.

CASO. Io so per esperienza che la Magistratura non tiene alcun conto dei contratti collettivi di lavoro perchè non li ritiene validi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non li ritiene validi per i non iscritti alle associazioni sindacali.

CASO. I tribunali hanno sempre deciso di non ritenere validi i contratti collettivi di lavoro.

Richiamo perciò l'attenzione dei colleghi sulla necessità che nell'ordine del giorno vi sia una affermazione precisa della validità dei rapporti di lavoro. La magistratura sostiene infatti che avendo il Governo democratico abrogato le leggi sul riconoscimento giuridico dei sindacati, i contratti di lavoro collettivo non hanno più valore giuridico.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La Cassazione ha però deciso in senso positivo.

BARBARESCHI. Temo che un ordine del giorno votato dalla Commissione del Senato e non dalla Commissione della Camera sia insufficiente.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Nell'interpretazione di una legge ci si può riferire anche ai lavori preparatori di un solo ramo del Parlamento. Inoltre credo che dalla discussione in sede di Commissione della Camera risulterà la stessa preoccupazione.

GRAVA. Desidero fare un'osservazione basata sulla mia pratica trentennale di avvocato. Il magistrato rare volte esamina i lavori preparatori, mentre in genere si attiene a quelle che sono le disposizioni della legge e le interpreta anche in dissenso con la *mens legislatoris* in quanto ritiene che noi siamo degli incompetenti.

Fatta questa osservazione mi rimetto alla Commissione perchè decida quello che è il modo migliore di chiarire la disposizione di legge.

D'INCÀ. Io non mi oppongo all'ordine del giorno, ma lo ritengo pleonastico. Non riesco infatti a capire quali preoccupazioni possa destare l'approvazione di questo disegno di legge di abrogazione.

JANNUZZI. La legge è abrogata con effetto da oggi, e perciò l'abrogazione non vale per i rapporti precedentemente risolti. Se quindi è pendente un giudizio riguardante un rapporto sorto precedentemente, deve applicarsi la legge del 1934. Noi con l'ordine del giorno affermiamo che l'abrogazione deve intendersi avvenuta dal giorno in cui è intervenuto l'articolo 15 delle disposizioni preliminari.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio osservare che probabilmente in questo momento non ci sono cause pendenti, perchè questi sono rapporti eccezionalissimi. In dieci anni ci sono state soltanto cinque o sei cause di questo genere.

FARINA. Sono perfettamente d'accordo con l'impostazione giuridica del collega Jannuzzi, però non sono d'accordo con lui quando parla di ordine del giorno. L'ordine del giorno non sarà tenuto in conto dal magistrato.

Sarebbe invece più opportuno un emendamento aggiuntivo in questo senso: «La norma si applica anche alle controversie non definite con sentenza che sia passata in cosa giudicata». In tal modo mettiamo la Magistratura in condizioni di dare interpretazione esatta a quella che è la nostra volontà.

JANNUZZI. Mi permetto di rilevare che con questo emendamento aggiuntivo noi affrontiamo una questione delicatissima, quella della retroattività delle leggi, che, trattandosi di rapporti di carattere privato, non può ammettersi; e in secondo luogo creiamo legisla-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

30<sup>a</sup> RIUNIONE (5 luglio 1950)

tivamente una disparità tra i casi in cui la controversia è stata già definita con sentenza ed i casi in cui deve essere ancora definita.

Lasciamo che il magistrato continui ad interpretare la vecchia legge e indichiamogli la via per una giusta interpretazione.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Noi dobbiamo qui affermare che l'abrogazione della legge del 1934 implica necessariamente la non applicabilità della legge stessa alle cause in corso.

Questo dev'essere implicito nella legge. Se dettiamo invece una disposizione di legge speciale, cioè un comma aggiuntivo, corriamo il rischio per l'inevitabile ritardo prima della approvazione della Camera, di pregiudicare l'esito di quella eventuale causa pendente su questa materia e danneggiare quindi l'interessato.

PRESIDENTE. Il risultato che vogliamo conseguire lo possiamo ottenere con l'ordine del giorno che sarà incluso nei lavori preparatori di questa legge e servirà per la sua esatta interpretazione.

BARBARESCHI. Ritengo che sia opportuno sospendere questa discussione e rinviarla alla seduta di domani mattina. Possiamo così dar modo all'onorevole Jannuzzi di formulare l'ordine del giorno e di vedere se esso risponde ai fini che vogliamo raggiungere.

PRESIDENTE. L'onorevole Barbareschi propone un rinvio della discussione perchè si possa prendere visione del testo dell'ordine del giorno che eventualmente dovremo approvare.

Se non si fanno osservazioni, il seguito di questa discussione è rinviato alla riunione di domani mattina.

La riunione termina alle ore 12.